COMUNE DI GALATONE

STATUTO

(delibera C.C. n. 1 del 13.01.2000) (delibera C.C. n. 21 del 9.03.2000) (delibera C.C. n.69 del 20.10.2000) (delibera C.C. n.36 del 04.07.2001)

Art. 4,1. 142/90 - NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Capo I Principi fondamentali

Art. 1 (Il Comune)

Art. 2-2øC. 1.142/90

1 Il Comune è Ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e realizza una politica di pari opportunità.

Art. 114, 5, cost.

2 Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

Art. 2-4øC. 1.142/90

3 I Comuni hanno autonomia statuaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonchè autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri Statuti e Regolamenti e delle Leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2-6øC. 1.142/90

4 I Comuni sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidarietà.

I Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

- 5 Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti.
- 6 Il Comune ispira la propria azione alla tutela, alla valorizzazione, recupero delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali presenti nel territorio.

Art. 2 (Il territorio, la sede, lo stemma)

Art.114-1øC Cost.

1 Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti al quadro di unione delle mappe catastali n.1/46 confinanti a Nord con Nardò, a Sud con Sannicola e Neviano, ad Est con Seclì e Galatina, ad Ovest con Nardò ed il Mare Ionio. Il quadro di unione riportato in allegato annesso allo Statuto, costituisce parte integrante di esso.

Art.133-2øC. Cost.

- 2 La circoscrizione territoriale del Comune puo' essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
- 3 La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede
- 4 Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono stabiliti con apposita delibera del Consiglio Comunale.

Art. 3 (I beni comunali)

1 I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. Essi sono disponibili ed indisponibili.

- 2 Il Consiglio Comunale ne determina la destinazione.
- 3 Gli usi civici restano regolati da leggi speciali

Art. 4

(I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione)

Art. 3-1øC. 1 Il Comune fonda la propria azione sui Cost. principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne delimitano la realizzazione.

Art. 2, Cost 2 Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale nell'ambito comunale.

Art. 2,18 Cost

3 Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

Art. 39 Cost. 4 Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali e confederazioni.

Art.8 Cost.

5 Nel rispetto dei principi fondamentali delle Costituzioni il Comune riconosce la libertà di culto di tutte le religioni di rito non in contrasto con l'ordine pubblico ed il buon costume.

Art. 7 Cost. 6 Il Comune mantiene rapporti speciali con la Chiesa Cattolica.

PARTE I

Capo II Funzioni, compiti e programmazione

Art. 5 (Le funzioni del Comune)

Art.9,10,19 1.142/90

- 1 Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
- 2 Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con altri Enti Locali Territoriali.
- 3 In particolare il Comune per quanto di competenza e compatibilmente con le competenze riservate dalla legge agli altri Enti svolge le funzioni amministrative seguenti:
- a): pianificazione territoriale dell'area
 comunale;
- b): viabilità, traffico e trasporti;
- c): tutela e valorizzazione dei beni

culturali e dell'ambiente;

- d): difesa del suolo, dell'aria, dell'acqua da qualsiasi fonte di inquinamento, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- e): raccolta, produzione e distribuzione

delle acque e delle fonti energetiche;

- f): servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- g): servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi per il miglioramento della qualità della vita;
- h): altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
- i): polizia municipale ed amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

Art. 6 (I servizi pubblici locali)

Art. 22 1.142/90

- 1 Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, individua ed istituisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- 2 Il Consiglio Comunale determina, con la medesima maggioranza le forme di gestione privilegiando l'associazione e la cooperazione con gli altri Enti territoriali ed operando la scelta sulla base di valutazioni comparative improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
- 3 I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.
- 4 Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio di pubblici servizi nelle seguenti forme:
- a): in economia, quanto per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b): in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c): a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

- d): a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune qualora sia opportuna in relaziona alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Art. 7 1 Comune per i

(I compiti del Comune per i servizi di competenza statale)

Art. 38 1.142/90

- 1 Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
- 2 Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.
- 3 Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
- 4 Competono al Comune e vengono affidate al Sindaco - ove occorra - funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato

Art. 8 (La programmazione)

Art.3-4ø,5ø, 6ø,7øC. 1.142/90

- 1 Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.
- 2 Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonchè delle Consulte.

- 3 Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.
- 4 Il Comune promuove e persegue lo sviluppo economico sociale e culturale nonché la valorizzazione delle risorse ambientali territoriali e umane attraverso la promozione e la gestione diretta e indiretta dei servizi e delle attività le cui forme saranno compatibili con le leggi. Tutto ciò sarà disciplinato da apposito regolamento.

Capo III Forme di partecipazione popolare

Art. 9

(La valorizzazione e la promozione della partecipazione)

Art. 6 L. 142/90

- 1 Il Comune riconosce ai cittadini singoli ed associati il diritto a partecipare alla gestione della vita democratica della comunità, nelle varie forme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento.
- 2 Il Regolamento prevede forme di partecipazione degli interessati nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
- 3 Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini alla amministrazione locale.
- 4 A tal fine , istituito un Albo Comunale delle Associazioni che operano nel territorio.
- 5 Il Comune promuove altresì, quale momento di partecipazione il "forum dei cittadini", cioè riunioni pubbliche e/o altro mezzo idoneo finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e Amministrazione. Un regolamento apposito elaborato dal Consiglio Comunale ed approvato a maggioranza di voti stabilirà

le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento del "forum".

Art. 10 (La valorizzazione delle associazioni)

- 1 La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.
- 2 Il Comune riconoscendo il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne valorizza le attività nel rispetto dell'autonomia delle relative organizzazioni.
- 3 L'iscrizione nell'Albo Comunale è condizione necessaria perché le organizzazioni di volontariato possano instaurare rapporti con il Comune e, quindi, per accedere ai contributi, stipulare convenzioni e beneficiare delle prerogative previste al successivo art. 15 per le libere forme associative.
- 4 Le libere associazioni per poter fruire del sostegno del Comune debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.
- 5 Il Sindaco valuterà i requisiti previsti dall'apposito regolamento circa la natura del sostegno, che l'Amministrazione mediante gli uffici - dispone.
- 6 Con regolamenti approvati dal Consiglio Comunale sono istituite apposite Consulte generali o speciali per l'attiva partecipazione popolare alla vita sociale ed

amministrativa del Comune.

Art. 11 (La partecipazione alla gestione dei servizi sociali)

Art.22,23 1.142/90

- 1 Il Comune ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale - può costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.
- 2 La gestione può altresì avvenire con la partecipazione a maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione designati dal Comune e con la minoranza dei restanti membri, designati dalle associazioni, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento.

Art.23 - 3ø c. 1.142/90

- 3 Organi dell'istituzione sono il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
- 4 Le modalità di nomina e revoca degli Amministratori sono stabilite dal presente statuto in relazione al potere del Consiquio Comunale.
- 5 Lo statuto ed il regolamento dell'istituzione determinano funzioni e competenze degli organi nonchè i criteri e i requisiti di funzionamento.

Art. 12 (Le situazioni giuridiche soggettive)

Art. $6-2 \varnothing C$ 1. 142/90

- 1 Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, si atterrà a quanto disposto dall'art.7 e seguenti della legge 7.8.90 n. 241.
- 2 Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

- 3 Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.
- 4 I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

Art. 13 (L'iniziativa e le proposte popolari)

Art.6-3øC. 1.142/90

- 1 Tutti i cittadini hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
- 2 Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 10 giorni dalla ricezione in Segreteria attraverso la Commissione Consiliare competente, dandone risposta ai cittadini.

Art. 14 (Le istanze, le proposte e le petizioni)

Art.6-3 C. 1.142/90

- 1 Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, sia singole che associate.
- 2 Le istanze, le proposte e le petizioni debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune stesso.
- 3 Le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate.
- 4 Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.
- 5 Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.

- 6 La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite della Amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.
- 7 I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed in Consiglio Comunale.
- 8 Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art. 15 (Partecipazione di libere forme associative)

- 1 Il Comune può attivare su materie e questioni ritenute di rilevante interesse generale la consultazione della popolazione comunale ovvero soltanto delle libere forme associative iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni, delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro e degli organismi di partecipazione formalmente costituiti.
- 2 Ove si tratti di materie di interesse settoriale, la consultazione può essere limitata a particolari settori della popolazione comunale, ovvero a quelle associazioni, organizzazioni ed organismi che operano nel campo di intervento interessato.
- 3 La consultazione può essere indetta anche per determinati settori della popolazione comunale ve si tratti di problemi di loro prevalente interesse.
- 4 La consultazione, che deve svolgersi secondo criteri di snellezza e rapidità può prevedere, in relazione alle materie in

trattazione una o più delle seguenti modalità:

- a): pubblica assemblea;
- b): distribuzione di questionari da restituire entro un determinato termine;
- c): interviste condotte da società specializzate o, comunque, da incaricati del Comune;
- d): richiesta scritta da parte del Comune del rilascio di un parere entro un determinato termine.
- 5 Il Comune assicura l'adeguata pubblicità della consultazione, l'accessibilità dei luoghi di riunione e la chiarezza del quesito.
- 6 Il Comune può non conformarsi alla volontà risultante dalla consultazione dandone adequata motivazione.

Art. 16 (Consiglio Comunale dei Bambini)

- 1 Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
- 2 Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva selle seguenti materie: le politiche di tutela dell'infanzia dei minori, politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, cultura, spettacolo, pubblica istruzione, assistenza agli anziani, rapporti con l'associazionismo, rapporti con l'UNICEF.
- 3 Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con Regolamento.

Art. 17 (Il Referendum consultivo)

Art. 6-3ø,4øC. 1.142/90 1 E' previsto referendum consultivo su richiesta di 2000 (duemila) firme di

cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune.

- 2 Sono escluse dal referendum le materie di bilancio, tributarie, penali, i piani urbanistici generali, mentre sono ammesse le altre materie di esclusiva competenza locale.
- 3 Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali Provinciali e Comunali.
- 4 La proposta di referendum deve essere presentata al Sindaco che, entro 15 giorni dalla ricezione da parte del Comitato del referendum stesso, la discute in Giunta e poi l'affida alla Commissione del Consiglio che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 15 giorni successivi.
- 5 Tale Commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore, dell'oggetto che non deve essere in contrasto con le leggi dello Stato e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità.
- 6 Il Consiglio Comunale- a maggioranza strutturale dell'Organo - dichiara l'ammissibilità e delibera l'indizione del referendum nei 30 giorni successivi.
- 7 Il referendum qualora nulla osti può essere indetto entro i 180 giorni dalla esecutività della delibera d'indizione.
- 8 Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
- 9 All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate.
- 10 Il Consiglio Comunale con la maggioranza strutturale - può indire referendum su materie di interesse locale di cui al 2ø comma.
- 11 Il regolamento disciplina le forme di

consultazione per urna e/o per lettera.

- 12 Il Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla celebrazione del referendum esamina e delibera sull'esito del referendum stesso.

 13 La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
- 14 Il Consiglio Comunale potrà deliberare in modo diverso dal risultato referendario con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 18 (Il referendum consultivo provinciale)

- 1 Il Comune organizza le attività occorrenti allo svolgimento dei referendum consultivi della Provincia.
- 2 La Provincia garantirà la copertura finanziaria delle spese affrontate dal Comune per lo svolgimento del referendum.

Art. 19 (Il difensore civico)

Art.8
1. 142/90

- 1 E' istituito il difensore civico.
- 2 Il difensore civico ha le prerogative di legge seguenti:
- garantire l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione comunale;
- segnalare anche di propria iniziativa o ad istanza di cittadini singoli od associati oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
- 3 L'elezione, alcune prerogative, i mezzi, e i rapporti del difensore civico con il Consiglio Comunale sono stabiliti dalle disposizioni dell'art. 20

4 L'eventuale denuncia penale del difensore civico è atto dovuto in quanto pubblico ufficiale.

Art. 20 (L'elezione del difensore civico)

Art.8 1.142/90

- 1 Il difensore civico è eletto con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri Comunali a scrutinio segreto tra i cittadini italiani residenti nel Comune, di provata esperienza, moralità, professionalita' ed imparzialita', che abbiano maturato i 40 anni di età e non superato i 70 anni. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella medesima seduta ed il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui neanche tale maggioranza venga raggiunta, si procede, sempre nella medesima seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto più voti. A parità di voti viene eletto il candidato più anziano di età. Eventuali incompatibilità o motivi di ineleggibilità sono posti dal regolamento, adottato con la delibera di elezione.
- 2 Egli resta in carica 5 anni, può essere revocato, ma può essere rieletto nelle stesse forme non più di una altra volta.
- 3 Il difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge. Egli giura davanti al Consiglio Comunale prima di assumere l'incarico -secondo la formula dell'art.11 del DPR 10.01.1957 n. 3
- 4 L'eventuale indennità di carica verrà demandata al regolamento.
- 5 A disposizione delle attività del "difen sore civico" il Comune struttura un ufficio con tutti i mezzi moderni e colloca un segretario e un applicato-dattilografo ed eventualmente un commesso, da reperire tra il personale attualmente in servizio presso il Comune quale organico minimo, elevabile in relazione ai carichi di lavoro. Il bilan

cio comunale prevederà mediante istituzione di specifico capitolo di spesa idonea dotazione finanziaria per le spese di funzionamento dell'ufficio del difensore civico.

6 Al "difensore civico" spetta il diritto di conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e di averne copia.

- Il "difensore civico" dopo l'elezione entro 30 giorni presenta una sintesi di programma che indica le linee entro le quali intende agire per quanto di propria iniziativa. Egli e' obbligato a presentare al Consiglio Comunale, altresì', una relazione annuale entro il 10 ottobre, ove si illustra l'attivita' svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, al Presidente, alla Giunta e al Consiglio per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze della Amministrazione e suggerendo soluzioni tecniche per l'efficienza l'efficacia e la produttività della azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali.
- 8 Qualora il "difensore civico" presenti dimissioni irrevocabili, entro 45 giorni dalla presa d'atto è necessario che il Consiglio Comunale ne elegga un altro secondo le modalità previste al comma 1. Sino a tale elezione ed accettazione e scambio delle competenze e dei poteri, il "difensore civico" dimesso resta in carica per il principio della "prorogatio" conservando tutti i poteri.

Art. 21 (La conferenza dei Servizi)

- 1 L'Amministrazione indice annualmente per il mese di aprile una conferenza dei servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.
- 2 La Conferenza dei servizi, avviata a cura del Sindaco che anche la conclude, fa

- il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.
- 3 Il "difensore civico" ha l'obbligo nella occasione di svolgere una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzioni dei servizi.
- 4 Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.
- 5 Le risultanze della Conferenza sono fatte proprie dal Consiglio comunale su proposta della Giunta per le eventuali decisioni di merito.
- 6 Apposito capitolo di bilancio prevederà la spesa per la Conferenza dei Servizi.

Art. 22 (La Conferenza dei servizi per i pareri)

- 1 In base all'art.14 della legge 7.8.1990 n.241 ai fini dell'acquisizione dei pareri interni all'Ente, ma tra diversi Settori, si procede ad una Conferenza di servizio interna.
- 2 Per quanto attiene all'acquisizione dei pareri di Enti pubblici, con i quali il Comune ha rapporti ai fini della determinazione dei propri atti,il Sindaco o l'Assessore competente può indire Conferenza dei servizi interenti o interorgani per l'accelerazione dei tempi occorrenti alle decisioni delle Amministrazioni interessate.

Capo IV

Forme di accesso dei cittadini all'informazione e ai

procedimenti amministrativi

Art. 23 (Il diritto d'informazione e di accesso)

Art. 7-4øc 1.142/90 1 Tutti i cittadini hanno diritto - sia singoli che associati - di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposisizioni di legge vigenti.

Art. 22 1.142/90

- 2 Ai sensi dell'art. 4, 2ø comma della legge 8.6.90 n. 142 e della legge 7.8.90 n. 241 per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'Amministrazione mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.
- 3 L'Amministrazione costituirà, altresì, apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.
- 4 Il Comune garantisce mediante il regolamento ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
- 5 Il Comune esemplificherà la modulistica ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le dispo sizioni sull'auto certificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968, n,15.
- 6 L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.
- 7 Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle parrocchie operanti nel Comune, alle organizzazioni del volonta riato ed alle associazioni in genere.
- 8 L'apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

Art. 24

(Il diritto d'informazione per le organizzazioni sindacali)

- 1 Le organizzazioni e confederazioni sindacali maggiormente rappresentative riconosciute con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale hanno diritto d'informazione sulla attività amministrativa e politico-istituzionale.
- 2 L'informazione si concreta, in base all'art.10 del d.lgs. 29/93, nella ricezione preventiva, costante e tempestiva, del materiale relativo alle materie seguenti: -il funzionamento dei servizi e degli uffici; -i programmi di investimento;
- le innovazioni tecnologiche;
- gli organi dei servizi e degli uffici;
- l'organizzazione del lavoro;
- La politica degli organici e gli affari del personale;
- i piani di produttività, i progetti ed i programmi, nonchè gli incentivi per l'efficacia dei servizi e dell'azione amministrativa; il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- e quanto altro l'Amministrazione ritenga di dover far conoscere.
- 3 Ove occorra per la tempestività dell'azione amministrativa, l'informazione si intende assolta mediante la pubblicazione all'Albo pretorio delle decisioni degli organi di direzione politica e burocratici.
- 4 Gli interessati, qualora l'Amministrazione non ottemperi agli obblighi delle materie elencate, possono adire vie giudiziarie.
- 5 Su tali materie le organizzazioni sindacali suddette hanno obbligo di parere non vincolante per l'Amministrazione attiva da esprimersi nelle forme dell'esame congiunto della materia da realizzarsi

entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione.

- 6 Il diritto d'informazione non esclude quello di contrattazione previsto dalle disposizioni dell'art. 45 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 7 I diritti d'informazione alle organizzazioni e confederazioni sindacali sono a titolo gratuito in quanto atto dovuto per l'Amministrazione.

PARTE II Capo V

Le attribuzioni degli Organi

Art. 25 (Gli Organi del Comune)

- Art. 30-1ø C. 1 Sono Organi del Comune il Consiglio, il 1. 142/90 Presidente del Consiglio la Giunta, il Sindaco.
- Art. 32-1ø C. 2 Il Consiglio è Organo d'indirizzo e di 1.142/90 controllo politico-amministrativo.
 - 3 Il Presidente del Consiglio Comunale è organo deputato alla Presidenza del Consiglio Comunale e ne ha la rappresentanza.
- Art. 35-1ø C. 4 La Giunta è Organo di collaborazione del 1.142/90 Sindaco, nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- Art. 38-1ø C. 5 Il Sindaco è Organo monocratico responsabile dell'amministrazione del Comune. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. E' Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, Ufficiale sanitario.

Art. 26 (Il Consiglio Comunale)

Art. 31-1ø C. 1 L'elezione del Consiglio Comunale, la 1.142/90 sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica

sono regolati dalla legge.

Art. 31-2ø C. 1.142/90, art. 22, 1.81/93 2 I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 7 - 2°C. L. 415/93 3 Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al consiglio o all'Ufficio Protocollo. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La relativa surrogazione deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

4 Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, salvo i casi di scioglimento anticipato con sostituzione degli organi mediante commissariamento.

Art. 22-1ø C. L. 81/93 5 Il seggio, che nel Consiglio comunale, durante la consiliatura, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 22-2ø C. L. 81/93

6 Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4ø bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero dei voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 39, L. 142/90, art. 21, L. 81/93 7 I casi di sospensione o scioglimento del Consiglio sono stabiliti dall'art. 39 della L. 142/90.

Art. 1-C.2 bis L. 415/93 8 La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 1- C \emptyset 2 ter L.415/93

- 9 La prima seduta è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea. Il presidente dell'assemblea è eletto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

 E' eletto anche un vice presidente con la stessa maggioranza che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
- 10 Qualora il presidente o il vice presidente di cui al comma 9 dell'art. 26 siano assenti o impediti, sono sostituiti dal consigliere anziano.

Art. $1-2\emptyset$ -2ter L.415/93

11 E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi approvato con D.P.R. 16.5.1960 n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7 c. 7 della legge 81/93.

Capo V

Art. 27 (I diritti e i poteri dei Consiglieri Comunali)

Art. 31-5ø C. 1. i42/90 1 I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè dalle loro aziende, istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art.31 - 6ø C. 1.142/90 2 I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento. A tali interrogazioni e a tale funzione di sindacato ispettivo dei consiglieri, il Sindaco o gli Assessori competenti al ramo rispondono entro 30 giorni.

Art. 31 - 7ø C. 1. 142/90

- 3 Se lo richieda un quinto dei consiglieri il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 4 I richiedenti hanno l'onere di predisporre gli schemi degli atti relativi alla richiesta di convocazione, avvalendosi su autorizzazione del Sindaco della collaborazione dei dipendenti assegnati agli uffici competenti.
- 5 Gli atti così definiti debbono essere depositati presso la Segreteria ai sensi di legge.
- 6 Un quarto dei Consiglieri può chiedere al Sindaco l'invio al Co.Re.Co. di deliberazioni di Giunta e di Consiglio con nota scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le delibere stesse riguardino:
- a) appalti ed affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitaria;
- b) assunzione del personale, piante organiche e relative variazioni.

Art. 31 - 8ø C. 1.142/90

- 7 Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
- 8 I Consiglieri Comunale che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato provvede per

iscritto, ai sensi dell'art. 7 della L. 7.08.1990 n. 241 a comunicargli l'avviso del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a gg. 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Capo V

Art. 28 (Le competenze del Consiglio)

Art. 32 - 2 C. 1 Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

- 2 Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
- a) gli statuti dell'Ente e delle Aziende Speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i parerei da rendere nelle dette materie.
- c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) L'istituzione e

- l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) La contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e la missione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- 1) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che, ne costituiscono una esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario e di altri funzionari;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge.
 - 3 Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune o della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
 - 4 Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Vengono altresì forniti servizi ed attrezzature con risorse finanziarie necessarie per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 29

(Le maggioranze qualificate per il bilancio e gli altri adempimenti rilevanti)

Art. 127 T.U. 4.2.1915, n.148

1 Oltre alle maggioranze qualificate prescritte da altre disposizioni del presente Statuto, dalla legge o dai regolamenti, le deliberazioni del C.C. di approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, dei regolamenti, degli atti amministrativi generali, degli indirizzi, della pianificazione e della programmazione, di assunzione dei mutui e di emissione di prestiti, debbono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati.

Art. 30 (Le commissioni del Consiglio)

Art. $31 - 4\emptyset$ C. 1.142/90

- 1 Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
- 2 Le Commissioni sono permanenti e speciali. Tra le speciali è istituita quella della Pari Opportunità, composta anche da membri non eletti e presieduta dal Sindaco.
- 3 Sono Commissioni permanenti quelle relative alla competenza delle materie assegnate ai singoli Assessorati, con gli accorpamenti che sono definiti nel regolamento degli Organi, ivi compresa la Consulta per l'ambiente.
- 4 Sono Commissioni speciali quelle che possono essere costituite di volta in volta a seconda delle esigenze del Consiglio Comunale.
- 5 Le Commissioni permanenti sono presiedute da un membro del Consiglio Comunale eletto nel seno della stessa Commissione a maggioranza strutturale di voti. Può essere revocato con le stesse procedure di voto. Ove ricorrano le condizioni si possono eleggere anche i Vice-Presidenti di Commissione permanente.
- 6 Le Commissioni speciali possono essere

presiedute anche dal Sindaco, dal Presidente, e dagli Assessori, allorchè se ne valutino le esigenze, le opportunità e le convenienze di buona amministrazione.

- 7 Eventuali altre Commissioni possono essere istituite per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali in forma diversa dalla gestione diretta del Comune.
- 8 Il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno Commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione con poteri ispettivi ed il dovere di far rapporto al Consiglio stesso. La composizione di tale Commissione avviene nel rispetto delle norme di cui al 1ø comma precedente. Essa in analogia delle altre Commissioni avrà un Presidente ed un Vice-Presidente in analogia alle norme di cui al 5ø comma precedente. La Presidenza spetta alle minoranze.

Art. 31-4ø C. 1.142/90

- 9 Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
- 10 Sono fatte salve le Commissioni speciali previste per legge.

Art. 31 (Conferenza dei Capigruppo)

- 1 I Consiglieri Comunali si organizzano in gruppi Consiliari secondo quanto previsto dal Regolamento.
- 2 Il Regolamento disciplina le modalità di costituzione dei Gruppi, l'elezione del Capogruppo, la dotazione di risorse, la sede nonchè le modalità di rendicontazione delle spese e le relativa forme di pubblicità.
- 3 La conferenza dei Capigruppo è formata dai Capigruppo di ciascun gruppo, dal Presidente del Consiglio Comunale che la presiede e dal Sindaco o suo delegato.

- 4 Il Regolamento determina i compiti della conferenza dei capigruppo e ne disciplina organizzazione e forme di pubblicità.
- 5 Ogni gruppo consiliare dispone di propria sede.

Art. 32 (Elezione del Presidente del Consiglio Comunale)

- 1 Nella prima seduta, convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere Anziano, dopo l'esame delle condizioni degli eletti, il Consiglio procederà alla elezione del Presidente dell'assemblea.
- 2 Il Presidente del Consiglio comunale è eletto con voto segreto in base alle proposte pervenute da almeno un quinto dei consiglieri comunali all'ufficio del Segretario generale almeno cinque giorni prima della seduta del consiglio.
- 3 Per l'elezione del Presidente del Consiglio comunale, nelle prime due votazioni si richiedono i 2/3 dei voti validi dei consiglieri assegnati. Dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.
- 4 Per tale votazione ciascun consigliere ha diritto ad un solo voto che esprime a favore di un candidato Presidente.
- 5 Il Presidente del Consiglio comunale assume la carica appena eletto, in conformità alla legislazione vigente.
- 6 Egli dura in carica per tutta la durata del Consiglio salvo casi di dimissione, sospensione ex art. 22 2ø comma lex 81/93, decesso o decadenza a seguito di mozione di sfiducia proposta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati ed approvato a maggioranza assoluta dagli stessi consiglieri. In tali casi il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, per gli adempimenti di cui al 2ø comma.

Art. 33

(Attribuzioni e prerogative del Presidente del Consiglio Comunale)

- 1 Il Presidente del Consiglio comunale è organo deputato alla presidenza del Consiglio comunale e ne ha la rappresentanza giuridica.
- 2 Egli è attributario delle funzioni sequenti:
- a) convoca, eccetto la prima seduta, che è convocata dal Sindaco, il Consiglio Comunale e ne presiede e dirige le attività;
- b) coordina l'attività delle Commissioni consiliari permanenti, speciali ed ispettive;
- c) riceve la dichiarazione dei singoli consiglieri che vogliono essere assegnati ad un gruppo tra quelli esistenti emersi dalla consultazione elettorale e vogliono costituire gruppo autonomo;
- d) coordina d'intesa con i presidenti dei gruppi consiliari - l'attività del Consiglio comunale;
- e) collabora con il Sindaco e con la Giunta per le attività del Consiglio comunale, quando la convocazione è richiesta da questi per la discussione ed approvazione di atti fondamentali di competenza del Consiglio e negli altri casi previsti dallo Statuto;
- f) sottoscrive le deliberazioni del Consiglio comunale insieme con il segretario generale;
- g) attesta a richiesta dei consiglieri la loro partecipazione al Consiglio stesso;
- h) garantisce il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio facendone osservare la disciplina avvalendosi del corpo di polizia locale, e, ove occorra, anche del corpo di polizia statale;
- i) verifica che su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio siano stati acquisiti i pareri di cui all'art. 53 della L. 142/90;
- 1) convoca i funzionari del Comune, al fine della loro partecipazione alle attività burocratiche del Consiglio.

- 3 Egli è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all' ordine del giorno le questioni richieste.
- 4 Il regolamento garantisce la collaborazione di un dipendente comunale in funzione di Segretario del Presidente del Consiglio comunale, al fine del buon andamento dell'azione amministrativa, ma con l'esclusione di competenze afferenti per legge al Segretario generale del Comune.

Capo V

Art. 34 (La composizione e poteri della Giunta)

Art. 33-1øC. 1.142/90

1 La Giunta comunale e' composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori previsto dalla Legge 265/1999 e cioè pari ad un terzo dei componenti il Consiglio comprendendo il Sindaco, garantendo da parte del Sindaco, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi, ai sensi dell'art. 27 della legge 81/93.

Art.33-3ø C. 1.142/90

- 2 Possono essere eletti alla carica di assessore cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e eleggibilità alla carica di consigliere, secondo le leggi vigenti. L'assessore comunale partecipa ai lavori del Consiglio Comunale ed ha diritto di parola ma non di voto.
- 3 I poteri della Giunta sono definiti in ba se al 3ø e 4ø comma dell'articolo seguente.

Art. 35 (L'elezione del Sindaco e della Giunta)

Art. 34-1ø C. 1.142/90

1 Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalle leggi vigenti e è membro del rispettivo Consiglio.

Art.34-2ø C. 1.142/90

2 Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella prima

seduta successiva alla elezione.

- 3 Il Sindaco sentita la giunta, entro due mesi dall'elezione, presenta le linee programmatiche ed i progetti da realizzare nel corso del mandato. Successivamente, una volta all'anno, presenta al Consiglio, insieme con ogni singolo Assessore eventuale definizione di adeguamento e verifica dell'attuazione delle linee programmatiche.
- 4 Il Sindaco può revocare uno o pi-Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 5 Il Sindaco nell'assegnazione delle attribuzioni dei poteri ai singoli Assessori dovrà ispirarsi al criterio di omogeneità ed organicità delle materie in base all'art.3 del D.P.R.22.7.1977 n.616 e agli artt. 9 e 10 della legge 8.6.1990, n.142 al fine di assegnare alle dipendenze di ciascun assessorato uno o più Settori strutturali per lo svolgimento delle funzioni inerenti alle materie oggetto della attribuzione.
- 6 La convocazione del Consiglio comunale, nella prima adunanza dopo la proclamazione degli eletti compete al Sindaco eletto. Essa avviene entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, si svolge nei successivi 10 giorni ed è presieduto dal Consigliere Anziano e si osservano le procedure e gli adempimenti del 2ø comma precedente, dopo aver effettuato la convalida degli eletti e le eventuali surrogazioni del caso.
- 7 La carica di assessore è incompatibile 1. 81/93 con la carica di consigliere comunale. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, e al suo posto subentra il primo dei non eletti.
- 8 Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini del Sindaco e di tutti gli assessori fino al terzo grado. Essi non possono

essere nominati rappresentanti del Comune in aziende, Enti ed Istituzioni.

Art. 36 (Le competenze della Giunta)

Art.35-1ø C. 1.142/90

1 La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari e direttivi ovvero apicali.

Art.35-2ø C. 1.142/90

- 2 La Giunta riferisce almeno una volta l'anno a novembre al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
- 3 Il regolamento degli Organi e il regolamento del personale stabiliscono le sfere di competenza ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti.

Art. 37 (Le competenze del Sindaco)

Art. 36-1ø C. 1.142/90

1 Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonchè all'esecuzione degli atti.

Art.36-2ø C. 1.142/90

2 Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art.36-3ø C. 1.142/90

3 Il Sindaco è, inoltre, competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla
base degli indirizzi espressi dal Consiglio
comunale, a coordinare gli orari degli
esercizi commerciali, dei servizi pubblici,
nonchè degli orari di apertura al pubblico
degli uffici periferici delle
amministrazioni pubbliche, al fine di
armonizzare l'esplicazione dei servizi
all'esigenze complessive e generali degli
utenti.

Art.36-5ø C.

4 Sulla base degli indirizzi stabiliti dal

1.142/90

Consiglio il Sindaco provvede alla nomina alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della legge 142/90.

Art.36-5ø c.ter 1. 142/90 5 Il Sindaco - osservate le procedure di accesso per la copertura dei relativi posti con provvedimento motivato e nel rispetto del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi.

Art. 36-6øc. 1.142/90

6 Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula seguente: Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".

Art.36-7ø C. 1.142/90

7 Distintivo del Sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Delib.C.C. n.6/1995 8 Gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sono i seguenti:

- residenza anagrafica nel Comune di Galatone;
- titolo di studio: diploma di scuola media superiore e/o laurea;
- non aver riportato condanne penali e non aver carichi pendenti;
- non essere stati dichiararti falliti o avere procedure concorsuali in atto;
- non trovarsi in condizioni o situazioni di incompatibilità secondo l'ordinamento dell'Ente, Azienda ed Istituzione presso cui deve essere designato;
- non trovarsi nelle condizioni richiamate dall'art.15 della legge 19.3.1990, n. 55,

- così come modificato dalla legge n.16 del 18.1.92 Criteri per la revoca:
- essere incorsi in una delle condizioni contemplate dall'art.15 della legge 19 marzo 1990,n.55 come modificato dalla legge 16/92;
- essere stati dichiarati falliti o avere procedure concorsuali in atto;
- aver subito provvedimenti disciplinari da parte dell'ordine professionale cui il rappresentante appartiene;
- aver posto in essere gravi atti e/o comportamenti lesivi per l'immagine del Comune.

Art. 38 (Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale)

Art.38-1ø C. 1.142/90

- 1 Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:
- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge.
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Art. 38-2ø C. 1.142/90

2 Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Art.38-3ø C. 1.142/90

3 Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Art.38-4ø C. 1.142/90

4 Il "Sostituto" del Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 39 (La mozione di sfiducia, la revoca e la sostituzione)

Art.37-1ø C. 1.142/90

- 1 Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non ne comporta le dimissioni.
- 2 Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi della legge vigente.

Art. 40 (Divieto d'incarichi e consulenze)

Art. 26 1.81/93

1 Al Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Capo VI

Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione

Art. 41 (La revisione economica-finanziaria)

Art.57-1ø C 1 Il Consiglio Comunale elegge, con voto

1.142/90

limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

Art.57-2ø C. 1.142/90

- 2 I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:
- a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

Art.57-3ø C. 1.142/90

3 Essi durano in carica 3 anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

Art.57-4ø C. 1.142/90 4 I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

Art.57-5ø C. 1.142/90

- 5 Il collegio dei revisori dei conti partecipa - se invitato - alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale.
- 6 Il Collegio dei revisori, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:
- a) collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo;
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
- c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Art.57-6ø C. 1.142/90 7 Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art.57-7ø C. 1.142/90

8 I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

9 Ai revisori dei conti spettano i compensi previsti dal rispettivo regolamento.

Art. 42 (Il controllo di gestione contabile)

- 1 Ai fini di un efficace controllo di gestione interna, definito a supporto del controllo di gestione riservato al Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 57 9ø comma, della legge 8.6.1990, n. 142, l'Ente predispone un regolamento di contabilità, affinchè ai sensi del predetto comma 6ø dell'art. 55 della citata legge 142/90 i risultati di gestione siano rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e del consuntivo.
- 2 Per l'applicazione delle disposizioni del 6ø comma dell'art. 55 della legge 8.6.90 n. 142, l'Ente, ai fini delle rilevazioni contabili interne, nel rispetto delle leggi della Repubblica per la contabilità finanziaria e per i prospetti di bilancio, agli scopi gestionali esterni e di controllo, applica i principi degli artt. 2424, 2425,2425 bis e segg. del C.C. per facilitare la rilevazione dei costi e delle spese dei servizi a domanda individuale e dei servizi produttivi.

Organizzazione dell'attività amministrativa, degli uffici e del personale

SEZ. 1 - Attività Amministrativa

Art.43 Principi generali

- 1. Il Comune informa la propria attività amministrativa a principi di legalità ed imparzialità, intesi quale preventiva valutazione degli interessi pubblici e privati e della partecipazione degli interessati al procedimento. Per tali fini organizza la propria azione secondo criteri di efficienza ed economicità, di snellimento e semplificazione delle procedure, per consentire la massima pubblicità e trasparenza.
- 2. lI Comune individua le proprie strutture funzionali secondo il principio della massima flessibilità delle medesime, in base ai programmi e agli obiettivi fissati dall'Amministrazione e

- affidati per la realizzazione agli organi tecnico-burocratici con la relativa programmazione e assegnazione delle risorse umane.
- 3. Il risultato viene perseguito dal Comune attraverso la individuazione precisa dei diversi ambiti decisionali e di responsabilità, che assegna agli organi di governo la funzione di indirizzo e controllo ed agli organi tecnico-burocratici l'intera responsabilità gestionale in riferimento agli obiettivi prefissati, con autonomia decisionale in ordine all'organizzazione del lavoro, alla scelta delle procedure e al migliore utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali e umane assegnate per la realizzazione dei programmi.

SEZ. 2 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art.44

Ordinamento generale degli uffici e dei servizi

- i. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, informato a criteri di autonomia, funzionalità cd economicità di gestione ed a principi di professionalità e responsabilità, disciplina:
 - a) l'articolazione dei settori e le diverse attribuzioni di competenza e dotazione organica;
 - b) le modalità di conferimento della titolarità degli uffici;
 - c) i procedimenti relativi alla costituzione, modificazione ed estinzione dello stato giuridico e del rapporto di pubblico impiego;
 - d) i criteri e i principi per la formazione dei responsabili di servizio e del personale, per la riqualificazione, la valorizzazione e incentivazione delle professionalità di tutti i dipendenti;
 - e) la specificazione delle attribuzioni gestionali dei responsabili di servizio, in relazione agli obiettivi fissati;
 - f) le modalità e le condizioni per il conferimento ai responsabili di servizio della reggenza o supplenza di altri settori o servizi, in caso di vacanza o assenza del titolare;
 - g) la specificazione del potere disciplinare riconosciuto ai responsabili di servizio nei confronti del personale dipendente assegnato al settore di competenza;
 - h) l'individuazione delle diverse aree di attività;
 - i) le competenze e il funzionamento della conferenza dei servizi.

Art.45 Responsabili di servizio

- 1. I responsabili di servizio sono nominati dal Sindaco, secondo modalità risultanti dall'ordinamento generale degli uffici e servizi. Essi hanno la responsabilità gestionale dell'attuazione dei programmi e obiettivi fissati dagli organi politici ai quali rispondono del proprio operato. Organizzano in perfetta autonomia le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate in dotazione alla struttura per il conseguimento dei risultati indicati e per raggiungere il funzionamento più efficiente ed economico degli uffici cui sono preposti.
- 2. In caso di inerzia, inefficienza o inefficacia il Direttore Generale, se nominato, o in mancanza il Segretario Generale ha il potere-dovere di intervenire, anche sostituendosi al responsabile di servizio, previe opportune contestazioni al fine di rimuovere le cause di improduttività dell'azione amministrativa.
- 3. Spetta ai responsabili di servizio la direzione dei settori secondo i principi dettati dal presente statuto e dai regolamenti, che si uniformano al dettato normativo di carattere generale per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa é attribuita ai responsabili di servizio.
- 4. Spettano ai responsabili di servizio tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare tutti quelli elencati nell'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni.
- 5. Gli incarichi di responsabili di servizio sono conferiti a tempo determinato, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata. I responsabili esercitano comunque le loro funzioni fino al conferimento di nuovo incarico. Il procedimento per la revoca deve rispettare le garanzie del contraddittorio previste dalla normativa in materia, contrattuale e non.
- 6.I responsabili di servizio sono preposti, di norma,

alla direzione di una struttura di massima dimensione dell'Ente e gestiscono il personale loro assegnato. In particolare:

- -sono responsabili di specifici programmi o progetti loro affidati e dotati di potestà autonoma di scelta dei procedimenti, nell'ambito degli indirizzi e delle metodologie adottate;
- -adottano atti interni di carattere organizzativo-gestionale o anche atti a rilevanza esterna che attengono alla fase istruttoria o esecutiva di competenza del settore;
- -dispongono l'ordinativo di beni e servizi nei limiti dell'impegno adottato;
- -liquidano le spese regolarmente ordinate;
- -emanano e sottoscrivono provvedimenti a rilevanza
 esterna di natura autorizzatoria;
- -esprimono su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, il parere in ordine alla regolarità tecnica e, qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, il responsabile del settore economico-finanziario esprime parere in ordine alla regolarità contabile.
- 7. Gli atti dei responsabili di servizio sono assunti sotto forma di determinazione.

Art.46 Incarichi di responsabilità

- 1. La copertura dei posti di responsabili di servizio o di alta specializzazione può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire secondo le previsioni del regolamento dei concorsi.
- 2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di funzionari dell'area direttiva o alte specializzazioni. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica del Comune. I predetti contratti non possono avere una durata superiore al mandato elettivo del Sindaco. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai

contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti Locali, può essere integrato con provvedimento motivato della Giunta da una indennità ad personam, commisurata alla qualificazione professionale e culturale ed in considerazione della temporaneità del rapporto di lavoro e delle condizioni di mercato relative alla specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'Ente e non vanno imputati tra le spese del personale.

3. I contratti a tempo determinato sono risolti di diritto nei casi in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni di ente strutturalmente deficitario.

Art.47 Collaborazioni esterne

- Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, per determinati obiettivi e con convenzioni a termine.
- 2. Le norme regolamentari per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art.48 Ufficio di indirizzo e di controllo

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente e/o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

Art.49 Direttore Generale

11 Comune può dotarsi della figura del Direttore Generale, da nominarsi al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. L'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede le modalità di nomina, l'esercizio delle sue funzioni, la durata dell'incarico, nonché le modalità per la revoca.

Art.50 Controllo interno

- 1. IL Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del D.L.vo 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga ai principi indicati dall'art. 1, comma 2A, del D.L.vo 286/99.
- 2. Il regolamento di contabilità e quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per quanto di rispettiva competenza, disciplinano le modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché le forme di convenzionamento con altri Comuni e gli incarichi esterni.

SEZ.3 - Il Segretario Comunale

Art.51 Segretario Comunale

- 1.Il Comune ha un Segretario titolare nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, scelto nell' apposito Albo.
- 2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
- 3.Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzione con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
- 4. La nomina, il ruolo, le funzioni e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge, artt.97 e seguenti del D.L.vo 267/2000 e, per quanto di competenza, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

Vice Segretario Comunale

- I.La dotazione organica del Comune può prevedere un Vice Segretario Comunale, individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.
- 2. Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

Sez.IV - Servizi pubblici

Art. 53 (I servizi pubblici locali)

- Art.22-1ø C. 1 Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione dei beni e l'attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- Art.22-2ø C. 2 I servizi riservati in via esclusiva al 1.142/90 Comune sono stabiliti dalla legge.
 - 3 Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali.
- Art.23-5ø C. 4 Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

Art. 54 (L'istituzione dei servizi sociali)

- Art.22-3ø C. 1 Per l'esercizio di servizi sociali senza 1.142/90 rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita istituzione.
- Art.23-2ø C. 2 L'istituzione è organismo strumentale del comune dotato di autonomia gestionale.
- Art.23-3ø C. 3 Organi dell'istituzione sono il consi-1.142/90 glio d'amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabi-

- lità gestionale.
- 4 Il direttore è nominato e può essere revocato con delibera di Giunta.
- 5 Il direttore dell'istituzione può essere un dipendente comunale.
- 6 Al direttore e al restante personale della istituzione s'applicano gli accordi di comparto di cui all'art.6 della legge 29 marzo 1983, n.93 sia per lo stato giuridico che per il trattamento economico come per gli impiegati del Comune.
- 7 Il consiglio d'amministrazione, composto da 7 membri, su proposta del Sindaco, è eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza di voti nel rispetto proporzionale della minoranza e dura in carica 3 anni. Dal seno del consiglio d'amministrazione si elegge il presidente entro 45 giorni dall'avvenuta elezione da parte del Consiglio.
- 8 Il Presidente, dopo eletto, giura nelle mani del Sindaco con la formula di cui all'art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3.
- 9 I membri del Consiglio d'amministrazione possono essere totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali o organizzazioni sindacali.
- 10 La carica di presidente è incompatibile con quella di consigliere comunale.
- 11 La revoca dei membri del consiglio di amministrazione avviene con la stessa procedura dell'elezione.
- 12 In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Consiglio Comunale provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezione.
- 13 Dopo la scadenza del triennio e fino alla elezione del nuovo Consiglio d'amministrazione il vecchio Consiglio resta in carica per il principio della prorogatio e per l'ordinaria

amministrazione.

14 I compensi dei consiglieri d'amministrazione sono uguali a quelli del consiglio comunale, quelli del Presidente uguali a quelli del Sindaco.

Art. 55 (Il funzionamento della istituzione per i servizi sociali)

- Art. 23-5ø C. 1.142/90
- 1 Il Comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:
- Art.23-6ø C. 1.142/90
- conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
- Art.23-5ø C. 1.142/90
- b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione.
- Art.23-4ø C. 1.142/90 Art.23-3ø C.
- c) approva uno schema di regolamento di contabilità
- ,

1.142/90

- d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.
- Art.23-6ø C. 1.142/90
- 2 Il Comune, con delibera del Consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi della istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio d'amministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi.
- Art. 23-6ø C. 1.142/90
- 3 Il Consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:
- a) approvare gli atti fondamentali dell'istituzione di cui all'elencazione dell'art.32 della legge 8 giugno 1990 n.142, salvo quando non riferibile all'istituzione stessa;
- b) esercitare la vigilanza mediante l'apposito assessorato delegato ai servizi sociali e con l'intervento, altresì, del funzionario responsabile della struttura organizzativa del Comune, che relazioneranno annualmente al Consiglio Comunale e quando si rendesse altresì necessario.
- c) verificare in Giunta prima e in Consiglio Comunale poi i risultati della gestione sulla base di apposita relazione di cui alla lett.b) precedente;

d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale.

Art.23-4ø C. 1.142/90 4 L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art.23-7ø C. 1.142/90

5 Il collegio dei revisori dei conti del comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.

Art. 56 (Le aziende speciali)

Art. 22-3ø C. lett.c) 1.142/90

- 1 Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali costituite ai sensi di legge e dotati di un proprio statuto.
- Ai fini dell'art. 23, 3ø comma, 2ø periodo, la nomina e la revoca degli amministratori spettano al Consiglio Comunale, che provvede a seguito di definizione di un albo comunale degli aventi i requisiti di legittimità e compatibilità dei membri del Consiglio Comunale nonchè di moralità, competenza specifica e professionalità, e che rispetterà per la composizione del Consiglio di Amministrazione la composizione ed i diritti della maggioranza e della minoranza in ragione proporzionale alla composizione del Consiglio Comunale.Il direttore è scelto "intuitu personae"su una rosa di tre membri. Il presidente è eletto nel seno del Consiglio di Amministrazione.
- 3 Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente.

Art. 57 (Le altre forme di gestione dei servizi pubblici)

1 Qualora il Comune ne ravvisi la

opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

- 2 Le forme di gestione possono essere anche le sequenti:
- a) le convenzioni apposite tra il comune e la Provincia;
- b) i consorzi appositi tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;
- c) gli accordi di programma;

Art.24

Art.25

1.142/90

1.142/90 Art.27

1.142/90

3 Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del Sindaco spettano sempre al Consiglio Comunale.

Capo VIII

Forme della collaborazione tra Comune e Provincia

Art. 58

(I principi di collaborazione tra Comune e Provincia)

Art.3-3 C.

1 Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei comuni e delle provincie, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

Art.3-5ø C. 2 Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 59 (La collaborazione alla programmazione)

Art.15-1ø C., Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla lett.a) 1. 142/90 Provincia ai fini della programmazione Art.15-4ø C. economica, territoriale ed ambientale 1.142/90 della Regione, in ottemperanza della legge regionale. Le proposte del Comune sono avanzate Art.15-1ø C., nell'ambito dei programmi pluriennali sia lett.c), 1.142/90 di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di

coordinamento.

Art. 60

(La collaborazione tra il Comune e la Provincia per le attività dei circondari provinciali)

Art.16-1ø C. 1.142/90

- 1 Qualora il Comune è individuato dallo statuto della Provincia quale sede di circondario provinciale favorisce l'allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.
- 2 Il Comune collabora nelle forme previste dallo statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stesa.

Capo IX Disposizioni transitorie e finali

Art. 61 (Le norme delle finanze e della contabilità)

Capo XV 1.142/90 1 Le materie relative alla finanza e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

Art. 62 (Il controllo)

Capi X e XI 1.142/90 1 Il controllo sugli atti e sugli organi del comune è regolato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 ai capi XI e XII, nonchè dalle disposizioni dell'apposita legge regionale.

Art. 63 (La deliberazione dello statuto)

Art.4-3ø C. 1.142/90 1 Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole di due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, tale maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati deve avvenire per le due volte in maniera uniforme e su identico documento; nel caso siano introdotti emendamenti ad uno o più artt. dello Statuto, anch'essi devono ricevere per due volte l'approvazione a maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art.4-3ø C. 1.142/90

- 2 Le disposizioni di cui al precedente $1\varnothing$ comma si applicano anche per le modifiche dello statuto.
- 3 Lo statuto dopo l'approvazione è inviato nei termini di legge al CO.RE.CO. per il controllo di legittimità.

 Lo statuto restituito dopo l'approvazione del CO.RE.CO. è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Art.4-4ø C. 1.142/90

Art.59-4ø C. 1.142/90 4 Esso è, altresì, affisso all'Albo pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

Art. 64 (Le norme transitorie)

Art.59-2ø C. 1.142/90

- 1 Sino all'entrata in vigore dello statuto limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990 n.142, in quanto con esse compatibili.
- 2 Le disposizioni del Capo II della legge 25 marzo 1993, n. 81 e dell'art.1 della legge 15.10.1993 n. 415 integralmente recepite dalle modifiche apportate allo statuto si applicano a partire dalle prossime elezioni amministrative.

3 Per l'approvazione, il visto del Co.re.co. e la pubblicazione delle modifiche dello Statuto si seguono le stesse procedure di cui all'art. 58 precedente.

Art. 65 (L'entrata in vigore)

Art.4-4ø C. 1.142/90 1 Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.